



Sent.131/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30577 del registro di Segreteria sul ricorso proposto
dai Signori

A. R. E. nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis in Corso
Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;

B. A. nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in
Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;

C. G. nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis in Viale
Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;

D. F. M. nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis (Omissis)
in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;

F. F. nato a Omissis il Omissis, ivi residente in Via Omissis n. Omissis, c.f.
Omissis;

F. M. nata a Omissis il Omissis, ivi residente in Via Omissis n. Omissis, c.f.
Omissis;

G. L. nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in
Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;

	I. G. nata a Omissis il Omissis, ivi residente in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	I. A. nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	L. L. nata a Omissis (Omissis) il Omissis, ivi residente in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	M. R. nata a Omissis il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	R. G. nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis in Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	T. P. nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	T. F. nato a Omissis il Omissis, ivi residente in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis;	
	V. A. nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, c.f. Omissis,	
	tutti rappresentati e difesi, in forza di singole procure rese dai ricorrenti ed allegate all’atto introduttivo, dal prof. avv. Paolo Piva del foro di Venezia (paolo.piva@venezia.pecavvocati.it) e dall’avv. Diego Baldi (diego.baldi@ordineavvocatipadova.it), con elezione di domicilio telematico alla PEC dei propri patrocinatori	
	avverso	
	L’INPS, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;	
	2	

	Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 13.10.2023;	
	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l’udienza del 21.3.2024, presente, per i ricorrenti, il prof. Avv. Paolo	
	Piva, per l’INPS, su delega dell’Avv. Giulio Peco, l’Avv. Simone Schettino.	
	FATTO	
	Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, tutti pensionati con	
	trattamento a carico dell’INPS, hanno contestato gli effetti derivanti	
	dall’applicazione dell’art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 che nel	
	prevedere una progressiva riduzione, per l’anno 2023, della rivalutazione	
	automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall’art.34, comma 1, Legge	
	n. 448/1998, avrebbe indebitamente limitato la loro sfera giuridica, in	
	violazione di specifici principi della Carta Costituzionale e dell’Unione	
	Europea.	
	Conseguentemente hanno domandato l’accertamento del diritto	
	all’integrale rivalutazione della pensione e la conseguente illegittimità della	
	(solo) parziale rivalutazione, attuata con le determinazioni-decurtazioni	
	assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data	
	dall’1 gennaio 2023.	
	Il ricorso è stato basato sulla ritenuta incompatibilità della norma	
	contenuta nella Legge n.197/2022, sia con i principi sanciti dalla Carta	
	Costituzionale, sia con quelli dell’ordinamento eurounitario.	
	Con riferimento alle contestate violazioni dei principi costituzionali, la	
	difesa dei ricorrenti ha ripercorso i precedenti interventi legislativi nella	
	<i>subiecta materia</i> (Legge n.448/1997 che aveva escluso dall’adeguamento con	
	il costo della vita, per una annualità, le pensioni d’importo superiore a cinque	
	3	

	volte il trattamento pensionistico minimo; Legge n.247/2007 che aveva	
	escluso, parimenti per una annualità, l'adeguamento delle pensioni superiori a	
	otto volte il trattamento minimo; Legge n.214/2011 che aveva previsto il	
	blocco dell'adeguamento con il costo della vita per le pensioni superiori a tre	
	volte il trattamento minimo, successivamente rielaborata - a seguito della	
	declaratoria di incostituzionalità sancita dalla Corte Costituzionale con la	
	sentenza n.70/2015 - attraverso il D.L. n.65/2015 conv. in Legge n.109/2015;	
	Legge n.145/2018, con la quale veniva sospeso per tre anni l'adeguamento	
	delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps,	
	introducendo, per ulteriori cinque anni, riduzioni per le pensioni superiori a	
	100.000 euro lordi annui) e dopo aver richiamato le pronunce della Corte	
	Costituzionale succedutesi nel tempo in ordine alla compatibilità delle	
	disposizioni legislative con la Costituzione (in particolare la sentenza	
	n.70/2015 con la quale veniva dichiarata l'incostituzionalità del blocco	
	imposto con la Legge n.214/2011; la sentenza n.250/2017 con la quale veniva	
	ammessa la compatibilità costituzionale delle previsioni del D.L. n.65/2015	
	conv. in Legge n.109/2015 che avevano rimodulato il blocco in funzione della	
	sentenza n.70/2015 e, da ultimo, la sentenza n.234/2020 con la quale, da un	
	lato, venivano dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità per le	
	pensioni fino a nove volte la pensione minima, dall'altro lato, veniva	
	dichiarata incostituzionale la norma riferita alle pensioni d'importo superiore	
	a 100 mila euro l'anno in quanto la sospensione della rivalutazione aveva	
	durata superiore a tre anni), osservava che rispetto all'assetto delineato dalla	
	Corte Costituzionale, la normativa contenuta nell'art.1, commi 309 e 310 della	
	Legge n.197/2022 – nell'estendere per l'annualità 2023 (successivamente	
	4	

	esteso anche per il 2024) un articolato blocco della rivalutazione dei	
	trattamenti pensionistici in via progressiva rispetto alla loro consistenza	
	finanziaria (consentendola al 100% del tasso di rivalutazione per gli assegni	
	d'importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo, all'85% del tasso di	
	rivalutazione per gli assegni tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo, al 53%	
	del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 5 e le 6 volte il trattamento	
	minimo, al 47% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 6 e le 8 volte il	
	trattamento minimo, al 37% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 8 e	
	le 10 volte il trattamento minimo, al 32% del tasso di rivalutazione per gli	
	assegni superiori alle 10 volte il trattamento minimo), avrebbe in primo luogo	
	inciso pesantemente sulla remuneratività delle pensioni, sterilizzandone	
	sostanzialmente la rivalutazione in funzione del rilevante incremento della	
	perdita di potere di acquisto della moneta dovuto all'aumento significativo,	
	nel contesto temporale di riferimento, del tasso di inflazione e nel reiterare di	
	fatto il blocco che la stessa Corte Costituzionale aveva censurato per le	
	annualità successive al 2021 (sentenza n.234/2020), avrebbe sostanzialmente	
	stabilizzato un sistema ammissibile soltanto in via eccezionale.	
	La norma contenuta nell'art.1, commi 309 e 310, della Legge	
	n.197/2022 veniva contestata in ragione delle seguenti ritenute violazioni.	
	1) Con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la	
	norma risulterebbe costituzionalmente illegittima nella parte in	
	cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento	
	pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni	
	quattro volte superiori al minimo, porrebbe in essere un riassetto	
	non sistematico e palesemente irragionevole del sistema	
	5	

	pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse	
	riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a	
	quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo il dettato di cui alla	
	pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale.	
	2) Con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost., la	
	norma risulterebbe costituzionalmente illegittima nella parte in	
	cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento	
	pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni	
	quattro volte superiori al minimo, darebbe origine a un effetto di	
	trascinamento, che renderebbe sostanzialmente definitiva la	
	perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di	
	pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni	
	sarebbero calcolate non sul valore reale originario, bensì	
	sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento	
	risulterebbe già intaccato.	
	3) Con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la	
	norma risulterebbe costituzionalmente illegittima nella parte in	
	cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del	
	sistema della perequazione delle pensioni pubbliche servirebbero	
	a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione	
	endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di	
	bilancio (giustificazione latamente fiscale), darebbe origine ad una	
	inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della	
	sopportazione del peso della fiscalità generale.	
	A sostegno delle ragioni che dovrebbero condurre a ritenere	
	6	

	incostituzionale l'estensione del blocco perequativo delle pensioni, la difesa	
	dei ricorrenti richiamava sia i principi rilevabili nelle pronunce del Giudice	
	delle Leggi, sia contributi dottrinari ed evidenziava che la reiterazione del	
	blocco avrebbe inciso irragionevolmente sul consolidato diritto dei pensionati	
	ad ottenere il trattamento previdenziale definitivamente riconosciuto,	
	insuscettibile, come tale, a subire la diminuzione sostanziale che sarebbe stata	
	disposta dal Legislatore. Dopo aver rilevato e contestato che la sterilizzazione	
	della rivalutazione avrebbe inciso in via irreversibile sul valore nominale a	
	base degli aumenti futuri, veniva inoltre rimarcato che la misura avrebbe	
	determinato un'insostenibile disparità di trattamento rispetto alla generalità	
	dei cittadini contribuenti, atteso che il blocco non avrebbe rivestito natura	
	endoprevidenziale, ma si sarebbe risolto in un invero consistente	
	alleggerimento degli oneri della finanza pubblica, immediatamente riferibili	
	quindi alla fiscalità generale.	
	Con riferimento alla ritenuta violazione dei principi dell'Unione Europea,	
	la difesa contestava che la previsione normativa avrebbe determinato una	
	evidente violazione del principio generale di divieto di discriminazione basato	
	sull'età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla	
	giurisprudenza della Corte di giustizia, avuto particolare riguardo alla	
	circostanza che la limitazione del trattamento pensionistico avrebbe inciso	
	unilateralmente ed irragionevolmente solo ed esclusivamente sulla fascia dei	
	pensionati, mentre il sistema avrebbe invece salvaguardato pienamente il	
	diritto dei lavoratori ad ottenere, rispetto ai riversamenti contributivi effettuati	
	durante il corso della vita lavorativa, le previste rivalutazioni in vista della	
	futura determinazione del montante contributivo sul quale basare – in	
	7	

	applicazione del metodo contributivo in vigore dal 1996 – la quantificazione	
	della pensione spettante.	
	Il blocco della rivalutazione delle pensioni inciderebbe inoltre,	
	secondo il ricorso, sui principi comunitari sanciti dal Regolamento n. 1408/71	
	(oggi sostituito dal Regolamento n. 883/2004 del Parlamento Europeo del	
	Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza	
	sociale), a mente del quale sarebbe compito degli Stati membri dell’Unione	
	Europea assicurare che le legislazioni nazionali rispettino il principio –	
	finalizzato alla libera circolazione dei lavoratori nell’area dell’Unione - di	
	parità di trattamento.	
	La difesa procedeva quindi ad illustrare gli effetti che il blocco della	
	rivalutazione avrebbe determinato sulle singole posizioni dei ricorrenti ed	
	allegava a tal fine una perizia contabile redatta dalla Prof.ssa A. B. di cui	
	venivano riportate nel corpo del ricorso le risultanze del danno finanziario a	
	carico dei pensionati per il biennio 2023 – 2024 e in proiezione per il decennio	
	2023 -2032.	
	Premesso che tutti i ricorrenti risultano percettori di una pensione	
	superiore al tetto di 10 volte il trattamento minimo INPS, con conseguente	
	decurtazione della rivalutazione in misura pari al 32% (ad eccezione della	
	ricorrente M. R., il cui trattamento risulta compreso tra le 8 e le 10 volte il	
	trattamento minimo, con rivalutazione limitata al 37%), la difesa evidenziava,	
	tramite apposita tabella riepilogativa, il pregiudizio che graverebbe	
	annualmente su di essi in funzione del tasso di rivalutazione del trattamento	
	fissato dall’ISTAT in ragione del tasso di inflazione.	
	La difesa formulava quindi una doppia questione di pregiudizialità,	
	8	

domandando al G.U. di sospendere il giudizio e sollevare una questione di costituzionalità in ordine ai contestati profili di illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 e, in via eventualmente preliminare, formulare alla Corte Europea di Giustizia ex art.267 TFUE i seguenti quesiti.

1) *“Dica la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all'inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71”;*

2) *“Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del 22 sistema pensionistico e*

	<i>da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua</i>	
	<i>compatibilità”</i>	
	In conclusione, veniva richiesto, in via preliminare di rito:	
	1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti	
	preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati;	
	2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di	
	costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra	
	evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla	
	luce degli argomenti in narrativa;	
	Nel merito:	
	3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento	
	pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di	
	Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro	
	dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.	
	Con vittoria di onorari e spese generali.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 25.10.2023, il giudizio veniva	
	chiamato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con memoria depositata l’11.3.2024, si costituiva in giudizio l’INPS,	
	rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.	
	Dopo aver riepilogato i termini della controversia ed aver richiamato	
	sia le norme introdotte nel tempo dal Legislatore nella <i>subiecta materia</i> , sia le	
	pronunce della Corte Costituzionale che hanno vagliato la loro compatibilità	
	con l’assetto costituzionale, la difesa dell’INPS ha eccepito, a fronte delle	
	contestazioni delle parti ricorrenti, che in realtà la decisione del Legislatore di	
	dare corso ad una parziale riduzione della rivalutazione dei trattamenti	
	10	

	previdenziali più elevati rientrerebbe a pieno titolo tra i suoi poteri	
	discrezionali ed in quanto finalizzata ad assicurare la tenuta del sistema	
	previdenziale a fronte della grave crisi economica in atto nel Paese,	
	perseguirebbe un ragionevole intento redistributivo nell’ambito del sistema	
	previdenziale.	
	In particolare, venivano richiamati testualmente i dettati della Corte	
	Costituzionale (in particolare le sentenze n.70/2015, n.250/2017 e n.234/2020)	
	e veniva altresì precisato, sulla scorta del contenuto dei pronunciamenti, che	
	la possibilità di dare corso ad una temporanea riduzione della rivalutazione	
	previdenziale rientrerebbe a pieno titolo tra i poteri del Legislatore, a	
	condizione che questo potere venga esercitato con ragionevolezza e gradualità	
	rispetto alla diversa consistenza dei trattamenti.	
	Ragionevolezza e gradualità che sarebbe puntualmente riscontrabili	
	nel caso di specie, atteso che le misure previste rivestirebbero natura di	
	prelievi eccezionali che, secondo una logica progressiva, non colpirebbero	
	indistintamente l’intera platea dei pensionati, ma sarebbero stati	
	opportunamente calibrati, onde poter assumere, nel rispetto dei vincoli	
	costituzionali di bilancio e della salvaguardia delle fasce più deboli dei	
	pensionati e della popolazione in generale, i provvedimenti necessari per	
	rimediare agli effetti della gravissima crisi finanziaria in atto.	
	La difesa dell’INPS ha ampiamente illustrato la situazione concreta	
	venutasi a creare nell’ambito della gestione del sistema previdenziale e ha	
	rimarcato che nessuna discriminazione dei soggetti più anziani sarebbe stata	
	compiuta, dovendosi al contrario riflettere sulla circostanza che nel nostro	
	Paese il previgente sistema pensionistico ha consentito la liquidazione,	
	11	

beneficiata attualmente dai soggetti più anziani, di trattamenti previdenziali particolarmente remunerativi rispetto a quelli che in via prognostica potranno essere liquidati in futuro.

Veniva infine evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto da parte avversa, le norme contestate non avrebbero la mera finalità di un ripianamento puramente contabile finanziario, ma avrebbero anche lo scopo di finalizzare tale ripianamento per contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico in un'ottica solidaristica che, sempre necessaria in qualunque sistema pensionistico, risulterebbe ancor più necessaria in un momento di grave crisi come il presente e in un sistema pensionistico come quello italiano, sistema a ripartizione nel quale i pensionati attuali hanno avuto secondo retribuzione e nel quale i pensionati futuri avranno secondo contributi versati, con tutte le evidenti conseguenze negative.

Dopo aver dato conto che su analoghe contestazioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 sarebbero già intervenuti pronunciamenti sia del Giudice Ordinario, sia della Corte dei conti che avrebbero ritenuto manifestamente infondate le questioni sollevate, la difesa dell'INPS concludeva chiedendo di respingere il ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

All'odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate. La parte ricorrente ha prodotto in udienza la sentenza della Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia n.11/2024.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

1. In assenza di questioni preliminari di rito, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il ricorso è infondato, stante la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate e della contestata violazione dei principi eurounitari.

In via preliminare si evidenzia che ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., le motivazioni saranno illustrate anche con rinvio al contenuto degli scritti difensivi e atti di causa oltre che a precedenti giurisprudenziali conformi, in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 5 c.g.c..

Si evidenzia quanto segue.

Le doglianze esposte dai ricorrenti hanno riguardato gli effetti derivanti dalla previsione contenuta nell'art.1, commi 309 e 310, Legge n.197/2022.

Si riporta il comma 309.

“Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:230

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

	<i>b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a</i>	
	<i>quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo</i>	
	<i>complessivo dei trattamenti medesimi:</i>	
	<i>1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.</i>	
	<i>Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento</i>	
	<i>minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione</i>	
	<i>automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento</i>	
	<i>di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite</i>	
	<i>maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto</i>	
	<i>trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di</i>	
	<i>rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente</i>	
	<i>numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza</i>	
	<i>del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari</i>	
	<i>o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	

	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o</i>	
	<i>inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo</i>	
	<i>superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite</i>	
	<i>incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di</i>	
	<i>quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque</i>	
	<i>attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</i>	
	<i>5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici</i>	
	<i>complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. ”</i>	
	Le limitazioni alla rivalutazione risultano confermate anche per il 2024	
	dall’art.1, comma 135, della Legge n.213/2023 n. 213.	
	Premesso che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
	opera in base al meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23	
	dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo	
	sviluppo), deve essere in primo luogo osservato, sulla base del costante	
	insegnamento della Corte Costituzionale, che il principio di adeguatezza	
	enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità	
	costituzionale della rivalutazione annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né	
	d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé,	
	sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 234/2020, n.250/2017 e	
	n.316/2010). L’eventuale limitazione della rivalutazione deve essere tuttavia	
	effettuata nel rispetto dei principi generali di proporzione e adeguatezza.	
	15	

	essere accertato che le previsioni della Legge n.197/2022 abbiano rispettato i	
	vincoli costituzionali.	
	1) Come rilevato nella sentenza della Corte dei conti, Sez. Friuli	
	Venezia Giulia, n.11/2024 <i>“La stessa giurisprudenza</i>	
	<i>costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici</i>	
	<i>occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità</i>	
	<i>costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o</i>	
	<i>addirittura di blocco della perequazione susseguitesì nel tempo,</i>	
	<i>che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il</i>	
	<i>riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in</i>	
	<i>quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine</i>	
	<i>di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e</i>	
	<i>nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla</i>	
	<i>stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia</i>	
	<i>irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona”</i>	
	<i>(ex plurimis Corte cost. sentenza n.316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza</i>	
	<i>n. 234/2020 par. 15.2.1)”. </i>	
	2) Sulla base dell’analisi comparativa delle statuizioni del Giudice	
	delle Leggi che hanno vagliato la costituzionalità degli interventi	
	del Legislatore, in particolare nel raffronto tra la pronuncia	
	n.70/2015 – che sanzionava l’irragionevolezza di una limitazione	
	della rivalutazione a tutte le pensioni di importo superiore a tre	
	volte il minimo INPS – la n.250/2017, con la quale veniva ritenuto	
	compatibile con l’assetto costituzionale la rimodulazione effettuata	
	tramite il D.L. n.65/2015 conv. in Legge n.109/2015 e la	
	17	

n.234/2020 che parimenti riteneva ammissibile il raffreddamento rivalutativo in ragione della proporzionalità dell'intervento operato dalla Legge n.145/2018, può ritenersi che anche il blocco imposto dalla Legge n.197/2022 sia compatibile sia con le esigenze di adeguatezza del trattamento previdenziale imposto dall'art.38, comma 2, Cost. e sia al contempo funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti dall'art. 36, primo comma, Cost.

3) Si evidenzia infatti che la normativa qui censurata prevede invero una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale in considerazione sia della consistenza obiettiva dei trattamenti, sia della percentuale progressiva di riduzione, consentendo quindi di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico. Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da porsi in contrasto con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma, Cost., Secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n.448, una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – induce a ritenere che essa non violi i principi di irragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza).

4) Parimenti non risulta sussistere una violazione del cd. limite temporale che determini una “paralisi” del meccanismo di perequazione automatica che finisca per incidere anche sulle pensioni di maggiore consistenza. Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.234/2020, “...in linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici “...non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017). Non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. D’altro canto, come già detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010). L’intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in

	<i>un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con</i>	
	<i>indici gradualisti e proporzionati.”</i>	
	E’ vero che la sentenza n.234/2020 ha statuito l’illegittimità	
	costituzionale della proiezione sino a 8 anni del raffreddamento	
	della rivalutazione delle pensioni di più ampio importo, ma è	
	altrettanto vero che tale proiezione non si è verificata nella	
	fattispecie controversa, atteso che la limitazione prevista nella	
	Legge n.197/2022 è stata contenuta per un’unica annualità (anno	
	2023), successivamente estesa anche all’anno 2024.	
	5) Non può inoltre essere accolta la tesi dei ricorrenti secondo la quale	
	la violazione dei precetti costituzionali risulterebbe	
	dall’irragionevolezza dell’effetto di trascinamento dovuto alla	
	sostanziale stabilizzazione del raffreddamento rivalutativo in	
	ragione del trascinamento dei minori valori nominali da prendere	
	in considerazione per le future rivalutazioni, atteso che tale effetto	
	è del tutto fisiologico rispetto agli interventi legislativi di	
	rimodulazione dei trattamenti e deve essere considerato	
	complessivamente nel giudizio di ragionevolezza.	
	6) Con riguardo all’asserita violazione del principio di uguaglianza	
	che sarebbe stato inciso in ragione della natura sostanzialmente	
	tributaria e non già endo-previdenziale dell’intervento – in disparte	
	il fatto che la Corte Costituzionale ha già escluso che le misure di	
	blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	
	abbiano natura tributaria (sentenze n. 173 del 2016, n. 70 del 2015	
	e n.250/2017) – deve evidenziarsi, come rappresentato	
	20	

	puntualmente dall'INPS, che la norma censurata risulta rispettare	
	anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione	
	delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del	
	legislatore, atteso che le norme contestate non hanno la mera	
	finalità di un ripianamento puramente contabile finanziario, ma	
	hanno anche lo scopo di finalizzare tale ripianamento a contribuire	
	alla sostenibilità del sistema pensionistico in un'ottica	
	solidaristica.	
	Il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a un	
	circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, va	
	correttamente inquadrato nel <i>genus</i> delle prestazioni patrimoniali	
	imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al	
	principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art.	
	53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi	
	solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n.	
	22/2003).	
	Con riguardo all'eccepita violazione del principio di non	
	discriminazione basato sull'età (art.21 della Carta dei diritti fondamentali	
	dell'Unione Europea), deve ragionevolmente ritenersi che non sussistano	
	elementi per ritenere che l'intervento legislativo in esame abbia inciso su	
	situazioni giuridiche soggettive tramite una disparità di trattamento in	
	funzione dell'età dei soggetti interessati, atteso che la valutazione che ha	
	indotto il Legislatore al raffreddamento delle rivalutazioni pensionistiche non	
	è stata assolutamente fondata sul dato anagrafico, bensì solo ed	
	esclusivamente su quello della consistenza obiettiva dei trattamenti in corso	
	21	

	di erogazione e ha modulato, con la dovuta proporzione, l'entità del blocco	
	della rivalutazione annuale.	
	Deve ritenersi infine infondata l'asserita violazione dei principi	
	rivenibili nella disciplina di armonizzazione delle legislazioni dei paesi	
	membri dell'Unione Europea previsti nel Regolamento n.1408/1971 e	
	finalizzata ad evitare discriminazioni nel mondo del lavoro, atteso che	
	l'intervento operato dal Legislatore ha evidentemente una logica interna di	
	contenimento dei costi del sistema previdenziale in chiave solidaristica e nel	
	non intaccare drasticamente, ma come osservato sopra, tramite un articolato	
	piano di progressione l'entità sostanziale dei trattamenti, non determina forme	
	censurabili di discriminazione tra pensionati e lavoratori attivi, anche in	
	considerazione del fatto che il nostro sistema, come rilevato dalla difesa	
	dell'INPS, risulta obiettivamente sbilanciato – nella sua vigente struttura – in	
	favore dei soggetti che sono già stati collocati a riposo con sistema	
	previdenziale retributivo rispetto a coloro che sono e saranno collocati a riposo	
	col nuovo sistema contributivo entrato in vigore a partire dal 1996.	
	In conclusione, il ricorso è conseguentemente rigettato.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del	
	giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Dichiara	
	22	

